



TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

R.G.E. n. 28/2021

Il giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza con la quale il debitore esecutato chiede la sospensione della procedura per mesi 8 stante le condizioni di salute precarie dell'occupante l'immobile,
rilevato che le cause di sospensione della procedura esecutiva sono tipiche e previste dalla legge,

ritenuto di dover instaurare il contraddittorio con il creditore procedente affinché questo valuti l'opportunità di presentare istanza ex art. 624 bis c.p.c.,

esaminati, inoltre, gli atti della procedura,

tenuto conto, inoltre, dei più recenti arresti giurisprudenziali europei e nazionali (cfr. Cass. S.U. 9479/2023), nonché visto il titolo azionato, costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato quanto al profilo di abusività delle clausole, nei confronti di un apparente consumatore;

ritenuto, pertanto, necessario che il creditore procedente depositi la documentazione contrattuale al fine di consentire il vaglio demandato a questo giudice, essendo in ogni caso necessario instaurare il contraddittorio con riferimento alla questione appena indicata;

rilevato che la prossima vendita è fissata al 12 luglio 2023 e che, pertanto, risulta necessario sospendere le operazioni di vendita al fine di consentire il controllo e gli adempimenti successivi richiesti a questo giudice,

P.T.M.

INVITA il creditore procedente ad interloquire sull'istanza depositata dal debitore nel termine di giorni 7 dalla comunicazione del presente provvedimento, invitandolo, in ogni caso, a depositare entro 30 giorni il titolo contrattuale dal quale è originato il credito.

SOSPENDE le operazioni di vendita.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Avezzano, 25/06/2023

Il G.E.

dott.ssa Francesca Greco

